

Li, 16 maggio 2023

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente RAS
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
Via Roma, 80
09123 Cagliari.
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cagliari e Oristano
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS
Dipartimento di Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Al Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna
protocolloparcogeominerario@pec.it

Al Sindaco del Comune di Iglesias
protocollo.comune.iglesias@pec.it

Al Sindaco del Comune di Domusnovas
comune.domusnovas@pec.it

Oggetto: *RWM Italia spa. procedimento di V.I.A. "ex post", "Nuovo Campo Prove R140 e nuovi Reparti R200 e R210" – Località San Marco, Iglesias (SU)*

I sottoscritti Mauro GARGIULO in qualità di presidente regionale pro tempore e Graziano BULLEGAS in qualità di segretario pro tempore del Consiglio Regionale dell'Associazione Italia Nostra onlus – Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, e soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, in qualità di «pubblico interessato» ai sensi del comma u) art. 1 del Decreto Legislativo 105/2015 e ss.mm.ii presentano le seguenti

Osservazioni alla VIA ex-post presentata dalla società "RWM Italia SpA" per il "Nuovo Campo Prove R140 e nuovi Reparti R200 e R210 in località San Marco in agro di Iglesias (SU)

1. PREMESSA

- a) Si intende in premessa richiamare e confermare la validità della richiesta del 02/01/2023, presentata dalla scrivente e da altre Associazioni e Sindacati di base, con la quale si chiedeva l'inammissibilità dell'istanza depositata dalla Società RWM Italia S.p.A. relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) "ex post" dello stabilimento RWM Italia, pubblicata nel portale Sardegna Sira in data 18 ottobre 2022°.
- b) Si confermano inoltre le Osservazioni presentate dal presidente di Italia Nostra Sardegna nel corso dell'inchiesta pubblica dello scorso 27 aprile 2023.
- c) La presente procedura di VIA si svolge ex post in quanto le opere sono già state realizzate. Infatti la comunicazione di fine lavori dei reparti R220 ed R210 è stata comunicata al Comune di Iglesias il 11.11.2021, giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.7490/2021 che annullava l'autorizzazione ottenuta attraverso il provvedimento Unico del 09 novembre 2018. Mentre il Nuovo Campo Prove 140 si trovava già in funzione alla data dell'annullamento della Delibera G.R. 3/26 del 15 gennaio 2019 con cui la Regione Sardegna ha deliberato di non sottoporre a VIA il procedimento di autorizzazione del Campo Prove 140 (attività sospesa dalla Prefettura di Cagliari a seguito della sentenza del CdS). Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha accolto il ricorso presentato da alcune Associazioni e altri soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi riconoscendo diverse illegittimità presenti nell'iter autorizzativo dell'ampliamento dello stabilimento RWM Italia in località San Marco nel comune di Iglesias e ordinando l'esecuzione della sentenza all'autorità amministrativa.
- Successivamente, in data 21/02/2023, lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n. 01777/2023 ha rigettato il ricorso presentato dalla società RWM Italia spa per la revocazione della sentenza del 2021 confermando pertanto le illegittimità rilevate nella precedente sentenza.
- d) La procedura di VIA ex-post non va confusa con un procedimento finalizzato alla sanatoria dell'opera realizzata abusivamente, ma ha lo scopo di chiarire se l'ampliamento dello stabilimento, e lo stesso stabilimento attualmente in produzione, sono sostenibili dal punto di vista ambientale, analizzando l'insieme degli effetti dell'opera nei confronti dell'ambiente geofisico, della salute, del

benessere umano e animale, del patrimonio culturale, dell'ecosistema con particolare riferimento alle specie presenti nelle vicine Aree Protette (SIC ITB041111 Monte Linas-Marganai), delle attività esistenti, oltre all'impatto cumulativo tra il nuovo impianto e quello in produzione.

- e) Il fine è identificare le misure per la prevenzione, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi prima che questi si verifichino. La valutazione d'impatto è sostanziata dalla cosiddetta Opzione Zero, prevista dalla normativa, cioè l'alternativa che prevede la non realizzazione di un'opera. L'Opzione Zero costringe a ribaltare completamente la prospettiva e a valutare le possibili alternative compresa l'ipotesi della non realizzabilità dell'opera che, nel caso in oggetto, significherebbe la demolizione di tutte le opere riguardanti l'ampliamento dello stabilimento di Domusnovas-Iglesias.

2. NON APPLICABILITÀ DELLA VIA EX-POST ALLA FABBRICA RWM

La VIA ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Gli effetti di un progetto sull'ambiente vengono valutati per cercare di proteggere la salute umana, per contribuire con un ambiente migliore alla qualità della vita, per provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema. La VIA cerca di evitare fin dall'inizio inquinamenti e altre perturbazioni dell'ambiente in modo tale da evitare di combatterne successivamente gli effetti.

Per tutto questo gli effetti del progetto devono essere valutati prima dell'autorizzazione dell'opera e ancora prima della sua realizzazione. Per una serie di validi motivi, di natura tecnica ed economica, una VIA eseguita a impianto già realizzato non è in grado di sanare in modo equivalente la mancata effettuazione di tale valutazione nella fase iniziale.

La Via "ex post" è possibile pertanto solo a condizione che in quel momento tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale.

Considerato che le possibili alternative rispetto alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente non sono più praticabili e per evitare che la procedura in corso possa rappresentare una semplice sanatoria delle opere eseguite abusivamente sarebbe in primo luogo necessario il ritiro o la sospensione di tutte le autorizzazioni, fermando l'attività dell'impianto in produzione.

A queste conclusioni è giunto l'avvocato generale della Corte di Giustizia europea, Juliane Kotte, chiamato a pronunciarsi nelle cause riunite C-196/16 e C-197/17 sul progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas autorizzato in assenza di una preliminare valutazione d'impatto ambientale¹.

La procedura di VIA ex-post, così come presentata, è da rigettare in quanto non corrisponde agli obblighi di legge. Lo stesso titolo che si è voluto dare alla procedura e ai documenti che la accompagnano chiarisce la natura limitativa e non rispondente alle norme che regolano la Valutazione di Impatto Ambientale. La dicitura "Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210. Valutazione degli effetti cumulativi delle nuove strutture con l'impianto preesistente. (Richiesta RAS Prot. 9947 del 19.04.2022 – Sentenza del Consiglio di Stato 7490/2021 del 10.11.2021)" fa riferimento ad una parte ridotta dello stabilimento e non già all'intero impianto.

Dell'argomento si è interessata anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011 affermando che la VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera.

La sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito oltre ogni ragionevole dubbio che si tratta di un "Impianto chimico integrato", ossia un impianto per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazioni chimiche, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro per la fabbricazione, di esplosivi indicati nell'allegato A1, punto 5, della deliberazione Regionale n. 45/24 del 27 settembre 2017 e dell'Allegato A1, punto 6.6, della deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012, nonché dell'Allegato IV alla Parte Seconda, D. Lgs. 152/2006, per la parte produttiva inerente il condizionamento, carico o messa in cartucce e la distruzione di sostanze esplosive.

L'altro fatto assolutamente incontestabile è che a Domusnovas-Iglesias esiste uno stabilimento attualmente in produzione senza essere mai stato assoggettato a VIA, nonostante gli obblighi di legge. A fianco dello stabilimento in produzione è stato costruito un nuovo stabilimento finalizzato ad incrementare la stessa produzione di esplosivo e di ordigni militari.

¹ Si veda ad esempio il paragrafo le Note sul metodo: ammissibilità e validità della V.I.A ex-post della relazione tecnica dell'arch. Maria Paola Falqui allegata a queste osservazioni - Note sulla V.I.A "ex post" presentata dalla RWM Italia spa per il Progetto "Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210" in loc. San Marco in agro di Iglesias (SU) – oltre al commento alla sentenza sul Sole 24 Ore: https://www.ilsole24ore.com/art/via-ex-post-possibile-solo-circostanze-eccezionali-AEe2uKw?refresh_ce

Pertanto non sono solo i reparti R200, R210 e il Campo Prove 140 ad essere assoggettati a VIA ex-post, ma l'intero stabilimento in produzione, il suo ampliamento e i reparti ubicati nell'area industriale Sa Stoia di Iglesias e nell'area PIP di Musei.

Per cui la richiesta di via ex-post dovrà essere rigettata e eventualmente ripresentata con modalità diverse e, di conseguenza, il procedimento dovrà essere iniziato da capo con le informazioni tecniche relative all'intero stabilimento, vecchio e nuovo e alle strutture distaccate.

3. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021 - confermata dal rigetto della richiesta di revocazione avanzata dalla RWM con sentenza n. 01777/2023 dello stesso Consiglio - ha determinato l'annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado dalla scrivente associazione e da altri soggetti portatori di interessi diffusi, ovvero:

- il Provvedimento Unico n. 82 del 9 novembre 2018, con il quale la società RWM Italia S.p.A. è stata autorizzata alla realizzazione del Reparto R200 e del Reparto R210 in Iglesias, Loc. San Marco:
- la Delibera G.R. n. 3/26 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto "Nuovo Campo Prove R140 in comune di Iglesias. Proponente: RWM Italia S.p.A. - Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006" con cui la Regione Sardegna ha deliberato di non sottoporre a VIA il procedimento di autorizzazione del Campo Prove 140.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza.

Ad avviso degli scriventi l'esecuzione della sentenza obbliga il proprietario della struttura alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi esistente, poiché le opere sono state realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie e pertanto ritenute "abusive" e prive di titolo abilitativo.

Diviene pertanto necessario il ritorno al precedente stato "legittimo" al fine di ricostruire la regolarità urbanistica delle aree interessate dall'ampliamento dello stabilimento.

Si osserva che il Consiglio di Stato, sia per quanto riguarda il Campo prove R140, sia per quanto riguarda gli stabilimenti R200 e R210, ha indicato tra i motivi dell'annullamento dei provvedimenti di assenso e di non assoggettamento a VIA proprio la circostanza che il complessivo ampliamento dello stabilimento industriale fosse stato frazionato in singoli interventi che non erano confluiti nel

procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che, di conseguenza, risultasse elusa la disciplina di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 (Cfr Par. 10.1, Sent. CdS, 7490/2021).

Appare quindi evidente, anche da un'attenta lettura della sentenza, che il proseguimento dell'attività produttiva e il rilascio di eventuali nuove autorizzazioni edilizie è obbligatoriamente condizionato alla valutazione unitaria delle opere in progetto.

“La plastica evidenza della necessità di condurre, nel caso di specie, una valutazione unitaria delle opere in progetto si ricava infine dal fatto che, come sottolineato dallo stesso TAR, nel corso dell’istruttoria relativa al Campo prove 140 “l’Amministrazione ha avuto modo di richiedere la documentazione ritenuta necessaria al fine valutare nel loro complesso gli interventi di ampliamento dello stabilimento, anche in relazione ai reparti produttivi oggetto del ricorso principale” (si tratta dei c.d. “impatti cumulativi”)².

Il Consiglio di Stato richiama quindi ad una “valutazione unitaria delle opere in progetto”. Progetto di cui non si ha conoscenza, nonostante le ripetute richieste che instancabilmente questa ed altre associazioni presentano da anni.

La mancanza di tale progetto unitario è da considerarsi motivo di annullamento dell'intera procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto viene a mancare la valutazione dei “c.d. impatti cumulativi” richiamati dalla sentenza.

D'altra parte è lo stesso Studio di Impatto Ambientale presentato dall'azienda a specificare che le opere cui si riferisce sono state realizzate “nell'ambito di un progetto di efficientamento e potenziamento delle attività dello stabilimento” (paragrafo 1.3 pag. 15), senza peraltro fornire poi alcun altro elemento in merito a tale progetto.

Proseguire quindi la procedura di VIA ex-post che interessa il campo prove e solo alcuni reparti produttivi, isolandoli dal contesto del complessivo intervento, significherebbe riproporre la medesima fattispecie che ha condotto il Consiglio di Stato a dichiarare illegittimi i suddetti provvedimenti.

Come già richiesto nella nota del 02/01/2023 si ribadisce che il progetto di efficientamento e potenziamento delle attività dello stabilimento citato nella Sintesi non Tecnica presentata dalla RWM Italia, deve essere parte integrante della documentazione a disposizione del pubblico e deve obbligatoriamente interessare tutte le opere autorizzate con gli 84 titoli abilitativi rilasciati dai comuni

² Sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021 – pag. 25

di Iglesias e Domusnovas tra il 2016 e l'estate 2019, quelle autorizzate successivamente all'estate 2019 e l'intero stabilimento attualmente in produzione.

4. ASSENZA DI UN PROGETTO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CUMULATIVA

Sia lo Studio di Impatto Ambientale che la sua Sintesi non Tecnica richiamano un progetto di efficientamento e potenziamento delle attività dello Stabilimento che non risulta disponibile agli atti.

Risulta oltremodo difficile intervenire nella procedura di VIA senza conoscere il piano complessivo e organico di ampliamento e potenziamento dello stabilimento richiamato dalla SIA non tecnica. Si chiede pertanto che il puzzle formato dai circa 100 titoli abilitativi³ rilasciati dagli uffici SUAPE del comune di Iglesias e Domusnovas sia ricomposto all'interno di un progetto industriale serio e credibile e che tale progetto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in cumulo con l'impianto esistente.

La stessa Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 15208 del 7.10.1996 richiama l'obbligo del progetto unitario *"Presupposto, dunque, per il corretto svolgimento di tale procedura appare essere necessariamente la prospettazione del progetto dell'intera opera rientrante una delle categorie di cui al primo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, o di quello relativo alla globalità degli interventi su opere già esistenti, ove si versi nell'ipotesi prevista dal comma 2 del medesimo articolo"*.

Non solo quindi un progetto dell'intera opera, ma un progetto industriale organico relativo alla globalità degli interventi comprese le opere già esistenti, in sintesi lo stabilimento attualmente in produzione.

Di seguito la stessa Circolare del Ministero dell'Ambiente chiarisce ancora meglio il concetto *«atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotti dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in*

³ Per un elenco parziale degli interventi che fanno parte del piano di potenziamento dello stabilimento RWM si vedano gli allegati 1 e 2 del documento presentato a codesto ufficio in data 02/01/23, per una rappresentazione grafica del piano di espansione si vedano le planimetrie del 2016 (All. 1) e degli sviluppi previsti e in corso di realizzazione nel 2019 (All. 2)

essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa».

Un richiamo alla valutazione complessiva degli impatti proviene anche dalla giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi e del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, con Sentenza n. 36/2014 ha affermato che sono illegittimi i provvedimenti con i quali vengono autorizzate opere attraverso interventi parcellizzati in domande e richieste distinte, nel caso in specie si esamina una procedura di V.I.A. *«effettuata valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] mentre era evidente che, "a prescindere dalla sua formale scomposizione in sub comparti, l'intervento proposto fosse sostanzialmente unitario", trattandosi di "interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale ed ambientale". In conclusione, "in tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] Anche la giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di affermare che "per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760)».*

La pronuncia prosegue affermando che non sono di per sé sufficienti ad escludere il carattere unitario di un intervento la suddivisione di un'area in più comparti *«poiché la decisione di "parcellizzazione", variamente attuata, di un'area a fini di pianificazione, se risponde a possibili esigenze di chiarezza espositiva dello strumento, non può certo determinare una modificazione del carattere unitario del territorio materialmente considerato sotto gli aspetti geografici, paesaggistici, culturali»* (Consiglio di Stato, Sent. n. 36/2014).

Del resto è del tutto evidente che se la finalità della normativa di tutela dell'ambiente è quella di preservare il territorio dalla compromissione derivante da un nuovo intervento, la verifica della sussistenza di un possibile equilibrio tra nuovi impianti e l'ambiente preesistente non può che essere

effettuata unitariamente. Solo in tal modo possono essere adeguatamente considerate le peculiarità geografiche, paesaggistiche e culturali della zona interessata.⁴

5. MANCATO INSERIMENTO DEGLI STABILIMENTI E MAGAZZINI UBICATI ESTERNAMENTE ALLO STABILIMENTO PRINCIPALE

Come riportato nell'oggetto la VIA ex-post riguarda solo alcuni reparti dello stabilimento principale ubicato in località "Matt'e Conti" in agro di Domusnovas e località San Marco in agro di Iglesias. Non vengono neppure citati gli stabilimenti e i depositi ubicati esternamente a quell'area.

Ci si riferisce allo stabilimento ubicato all'interno dell'area industriale di Iglesias, località Sa Stoia, e al deposito ubicato in comune di Musei località Su Pranu, zona PIP lotto 2. Ambedue le strutture sono nella disponibilità della medesima società e sono funzionali all'attività produttiva dello stabilimento principale di Domusnovas-Iglesias della RWM Italia spa.

Lo stabilimento ubicato all'interno dell'area industriale di Iglesias (data di apertura 1.1.2013) pur essendo denominato magazzino nel bilancio aziendale, è individuato con codice ATECO 25.4, "fabbricazione di armi e munizioni", mentre la struttura ubicata in comune di Musei (data di apertura 28/09/2016) è denominata deposito con codice ATECO 47.78.5 "commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari", si veda la visura ordinaria 2 gennaio 2019 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia (All. 3).

In particolare nell'unità sita nell'area industriale di Iglesias (località Sa Stoia) è previsto lo stoccaggio di oltre 32 metri cubi di liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 65° C e di altri materiali infiammabili per una massa complessiva maggiore di 50.000 kg (si veda l'Istanza di valutazione progetto in materia di prevenzione incendi presentata in data 4/4/2014 – All. 4). In virtù della pericolosità dei materiali che si trovano al loro interno, delle attività che vi si svolgono e della prossimità ai rispettivi centri abitati, alla strada statale SS 130 e alla ferrovia (per quanto riguarda la sola unità localizzata nell'area industriale di Iglesias), queste unità devono assolutamente essere incluse nella VIA ex-post, in modo da poter adeguatamente verificare l'impatto ambientale e eventuali rischi per la salute della popolazione.

⁴ Per un maggior approfondimento si rimanda alla relazione del prof. Leonardo Marotta, PhD, Ambientologo - Analisi della V.I.A "ex post" presentata dalla RWM Italia spa per il Progetto "Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210" in loc. San Marco in agro di Iglesias (SU) - 15 Maggio 2023.

L'aver arbitrariamente escluso queste unità distaccate e i territori che le ospitano dalla VIA rende la procedura parziale e incompleta, e dunque inadeguata.

6. CENSURA DELLE INFORMAZIONI TECNICHE

Sulla obbligatorietà di consentire l'accesso alle informazioni tecniche necessarie alla piena conoscenza dell'opera che si intende realizzare si richiama quanto già affermato nel documento inoltrato a codesto servizio V.I.A. il 02/01/2023.

Si ricorda in particolare che la censura sulle informazioni rilevanti contrasta con l'interesse dei cittadini e dei portatori di interesse a conoscere cosa avviene nel proprio territorio, cosa si produce nello stabilimento che si trova vicino alla propria attività artigianale, la tipologia delle merci che verranno immagazzinate e movimentate, la qualità e la quantità delle materie prime e delle materie seconde che vengono trattate nello stabilimento, le modalità di approvvigionamento e di trasporto etc...

Queste informazioni sono altresì importanti considerato che lo stabilimento dovrà produrre ordigni esplosivi di elevata potenza, attività ad alto rischio di incidente rilevante, con possibili esiti catastrofici per il territorio e per la stessa popolazione. Infatti, ai sensi dell'art. 2, D. Lgs. 334/1999, lo stabilimento RWM di Domusnovas - Iglesias è classificato tra quelli a rischio di incidente rilevante ed è sottoposto alla Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (Direttiva "Seveso III").

Se si analizzano alcune delle censure applicate ai documenti pubblicati si coglie il chiaro intento di nascondere informazioni indispensabili per le necessarie valutazioni relative alla sicurezza pubblica e all'impatto ambientale degli impianti oltreché rendere difficoltosa la lettura e la comprensione dei documenti piuttosto che impedire "conseguenze negative ai fini della Pubblica Sicurezza". A titolo di esempio si cita l'allegato CC Relazione Tecnica RT4900902 con circa il 50% delle 85 pagine oscurate.

Non si avverte neppure la motivazione per cui sono stati censurati i nominativi e le professionalità dei tecnici che hanno redatto lo studio e le relazioni tecniche, considerato che le relazioni devono essere sottoscritte da tecnici qualificati, e tralasciando ovviamente l'ipotesi di eventuali "conseguenze negative ai fini della Pubblica Sicurezza", sarebbe utile capire quali altre motivazioni giustificano tale censura impedendo di conoscere nominativo e qualifica professionale dei tecnici che hanno redatto lo studio.

Il mancato accesso da parte del pubblico alle informazioni tecniche e la parziale assenza di documenti e informazioni impediscono un corretto svolgimento della VIA e della VINCA, vanificando lo spirito

stesso della procedura basata appunto sul coinvolgimento della comunità nei processi decisionali. La stessa Sintesi non Tecnica, pur essendo un documento diretto al pubblico e pertanto non censurabile, presenta tutte le rappresentazioni grafiche erronee o oscure⁵ rendendone la lettura difficoltosa e ingannevole.

Una palese violazione della procedura che prevede esplicitamente che allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

La censura sulle informazioni tecniche impedisce ai portatori di interesse di partecipare compiutamente alla procedura. Una palese inosservanza della normativa sulla trasparenza e sulla partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative e alla stessa normativa comunitaria quale ad esempio la Decisione del Consiglio di Europa 205/370/CE del 17 febbraio 2005 relativa alla conclusione, a nome della Comunità Europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di «Århus»).

Si osserva pertanto che la impossibilità per il pubblico di poter accedere a parte importante della documentazione impedisce di poter presentare osservazioni attente e compiute vanificando la stessa procedura di VIA e violando la norma che prevede la partecipazione dei portatori di interesse alle scelte che riguardano la comunità.

7. DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA

La normativa urbanistica italiana e anche quella della Sardegna assegna alle attività finalizzate alle produzioni industriali una chiara destinazione urbanistica, **esse devono essere ubicate in zona industriale!**

⁵ “Nella Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 ed R210 – Valutazione degli effetti cumulativi delle nuove strutture con l'impianto preesistente.” presentato da RWM Italia SPA nella mappa relativa alla localizzazione degli impianti (Fig. 1 pag. 4) la planimetria dello stabilimento è relativa alla situazione antecedente al 2016, in cui non è presente nessuno degli ampliamenti relativi al piano di ampliamento e potenziamento degli impianti, compresi quelli di cui dovrebbe trattare la relazione. Nelle successive immagini satellitari relative all'area di intervento (figure 2 e 3 alle pagine 5 e 6) il perimetro dello stabilimento è interamente oscurato, in modo da non consentire alcun confronto con la planimetria della figura 1. Quest'ultima censura è tanto più incomprensibile se si considera che le medesime immagini satellitari sono rese disponibili liberamente in rete anche dal servizio Google Maps. L'effetto combinato di queste rappresentazioni grafiche incomplete e non aggiornate o censurate è evidentemente quello di trarre in inganno il lettore, nascondendo l'ampiezza e l'impatto reale degli ampliamenti realizzati dall'azienda.

L'area in cui è stato realizzato l'ampliamento dello stabilimento della RWM Italia è invece classificata dal comune di Iglesias come "zona Bianca", ovvero zona in assenza di pianificazione.

È pur vero che l'art. 9 del DPR 380/2001 consentirebbe la realizzazione di volumi nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, fatti "salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali". Va ricordato a tal proposito che la normativa urbanistica della Regione Sardegna non prende in considerazione l'esistenza di zone cosiddette "bianche" e che il Piano Paesaggistico Regionale, adottato appunto con una legge regionale che fissa limiti più restrittivi rispetto al DPR 380/2001, fa espresso divieto di realizzare impianti industriali in assenza di adeguamento del PUC al PPR.

Tra l'altro nell'adiacente area del comune di Domusnovas, classificata D, si era insediata già nel 1974 l'attività industriale della "Società Esplosivi Industriali".

Perché questa apparente negligenza da parte del comune di Iglesias che pur avendo approvato nel 1980 con decreto Assessoriale n. 490/U il proprio P.R.G. non ha classificato urbanisticamente l'area interessata oggi dall'attività industriale della RWM? Si può dedurre che non vi fosse alcuna intenzione da parte dell'amministrazione comunale di Iglesias di destinare quell'area ad attività industriale. Non è un caso che il P.R.G. del comune iglesiente ha scelto delle altre aree per ospitare le attività produttive e neppure a distanza di 50 anni ha mai inteso colmare tale lacuna presente nella pianificazione urbanistica comunale.

A meno non si voglia ipotizzare che vi sia stata una precisa volontà di aggirare le leggi urbanistiche offrendo una sorta di "scappatoia" al fine di consentire alla RWM la realizzazione di qualsiasi tipo di insediamento, senza che questo venga regolato da una preventiva pianificazione urbanistica.

Se confrontiamo infatti le stringenti norme che regolano l'insediamento in zona industriale a quelle praticamente inesistenti che sono state applicate per l'insediamento di un analogo impianto in zona cosiddetta bianca dovremmo pensare che si sia trattato di una illecita agevolazione offerta alla società evitandole di dover predisporre un Piano Particolareggiato previsto in caso di ampliamento o di costruzione di un nuovo stabilimento.

Va precisato inoltre che il vigente strumento Urbanistico di Iglesias prevede per analoghe aree industriali che *"Eventuali ulteriori ampliamenti saranno condizionati ad una variante al P.R.G. previa dimostrazione del fabbisogno legato alla domanda di insediamenti industriali ed alle previsioni finanziarie dei programmi pluriennali regionali e comprensoriali. Le conseguenti destinazioni d'uso*

*industriale saranno definite con l'atto di approvazione della variante medesima; altrimenti prevalgono le destinazioni d'uso agricolo e la normativa di cui all'articolo 25 delle presenti norme"*⁶.

È chiaro quindi che attualmente l'area interessata dal progetto debba essere considerata a destinazione agricola e pertanto l'approvazione del progetto è condizionato da una preventiva variante allo strumento urbanistico vigente, che ovviamente deve procedere in base ad un ben determinato iter che è uguale a quello previsto per l'approvazione del PUC.

Le stesse Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del comune di Iglesias prevedono per un qualsiasi intervento industriale in una qualsiasi delle zone D di Iglesias (ma vale in tutta Italia) l'obbligo di dotarsi di un Piano Particolareggiato, da approvarsi nelle forme di legge, che definisca la normativa edificatoria, gli standard urbanistici e la viabilità, sulla base di un programma operativo articolato per fasi di attuazione⁷.

L'edificazione è consentita solo previa formale approvazione di uno studio attuativo (Piano Particolareggiato ai sensi della L. 1150/1942, della L. 765/1967, del DPR 616/1977 e della L. 47/1985 o Piano di Lottizzazione Convenzionata ai sensi della L. 1150/1942, della L. 29-09-1964 N. 847, della L. n. 10/1977 e della L. 47/1985) nel quale devono essere previste le opere di urbanizzazione necessarie per le zone del tipo omogeneo "D", secondo quanto prescritto dal D.P.G.R. 01 agosto 1977, n°9743/2718.

Solo nelle zone omogenee "A" e "B" può essere rilasciata la concessione diretta, infatti lo stesso discorso delle zone "D" si applica per gli interventi in zona "C" che prevedono un Piano di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio Comunale e "con parere positivo della Regione", parere che nel caso in esame non è mai stato rilasciato anche perché non poteva essere richiesto in quanto non è mai esistito un piano attuativo da approvare.

In sostanza un'area priva di destinazione urbanistica non può essere destinata a qualsiasi utilizzo con un semplice atto adottato dall'ufficio SUAPE, senza l'obbligatoria delibera del Consiglio Comunale e aggirando l'obbligo della preventiva redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Detta interpretazione deriva dall'applicazione dell'art. 11, comma 8, L.R. 23/1985 e s.m.i., il quale prevede che un intervento di tal genere sarebbe potuto essere autorizzato solo previa delibera del Consiglio

⁶ Art. 21 Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Iglesias - 1980

⁷ Vedi nota precedente

⁸ Art. 22 Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Iglesias – 1980

Comunale, con la quale avrebbe dovuto essere dichiarata la compatibilità dell'intervento con la zona urbanistica omogenea in cui esso doveva essere ubicato.

Lo stesso comma 1) dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998 (come modificato dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010) prevede che se il progetto presentato si pone in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento deve rigettare l'istanza.

Mentre la parte successiva della predetta norma dispone che qualora *«lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi [...] per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale»*.

La norma è stata totalmente ignorata nel rilasciare l'autorizzazione dell'ampliamento dell'intero stabilimento, nonostante la destinazione urbanistica costituisca un elemento imprescindibile e sostanziale per il positivo decorso del successivo iter autorizzativo.

Intervento industriale quindi non compatibile con lo strumento urbanistico del comune di Iglesias e tantomeno col Piano Paesaggistico Regionale che fa espresso divieto di realizzare impianti di tale natura in assenza dell'obbligatorio adeguamento del PUC al PPR⁹. Tale divieto è ancora più cogente nel caso in cui il comune non è dotato di Piano Urbanistico Comunale e a maggior ragione in aree prive di qualsiasi destinazione urbanistica.

Va comunque preso atto che il comune di Iglesias si è attivato 6 anni fa per adeguare il proprio strumento urbanistico al PPR e al PAI con delibera n° 102 del 22.5.2017, con la quale la Giunta ha

⁹ Art. 15 comma 2 lett. b Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale “possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale”

approvato il programma delle attività da porre in essere per la redazione del PUC in adeguamento al PPR ed al PAI.

Proprio in considerazione del fatto che il Comune di Iglesias sta provvedendo a dotarsi di un nuovo strumento urbanistico coerente col PPR e il PAI, appare del tutto fuori luogo **condizionare la pianificazione urbanistica in corso - che è bene ricordare è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale - con una scelta irreversibile che porterebbe ad un intervento fortemente impattante anche sotto l'aspetto naturalistico ambientale** come quello proposto dalla società RWM in località San Marco.

La realizzazione dello stabilimento in un'area urbanistica non coerente è da considerarsi pertanto un "opera abusiva" in quanto eseguita senza rispettare nessuna delle norme urbanistiche regionali e statali e neppure il P.R.G. del comune di Iglesias. Non si è ritenuto di attendere la conclusione dell'iter pianificatorio avviato dal comune di Iglesias per la redazione del PUC in adeguamento al PPR ed al PAI e non è stata predisposta preliminarmente all'approvazione del progetto proposto dalla RWM spa una variante allo strumento Urbanistico di Iglesias, che a sua volta sarebbe dovuta essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

8. COMPUTO DEI VOLUMI REALIZZATI E POSSIBILI ABUSI EDILIZI

Il parere tecnico edilizio rilasciato dall'ufficio Attività Edilizie del comune di Iglesias relativo alla Pratica SUAPE n° 7084/2018, finalizzata alla realizzazione di opere edilizie negli immobili distinti in Catasto alla Sezione I, Foglio 1, Mappali 586 subalterni 5, 6, 7, 8, ricadenti nell'Isola Amministrativa di San Marco, solleva una serie di dubbi sulle modalità del computo delle volumetrie adottato per le opere edilizie realizzate: *"Infatti, riguardo al computo delle superfici coperte, sono state escluse tutte le "tettoie aperte" circostanti i fabbricati principali mentre riguardo al computo dei volumi, sono state computate parzialmente le volumetrie di alcuni fabbricati ("R200a", "R200b", "R200c", "R200d", "R200e" e "R210") utilizzando come altezze per il computo degli oneri concessori esclusivamente quelle emergenti dal "piano di campagna" che verrà completamente stravolto in sede di realizzazione delle opere in progetto, sia per la realizzazione della viabilità di piano che per la realizzazione dei terrapieni artificiali da realizzare intorno ai fabbricati produttivi.*

I fabbricati precedentemente elencati risultano da edificare allo stesso livello della viabilità di piano a lavori ultimati; non risulta alcuna parete a diretto contatto dei terrapieni artificiali che li circoscrivono

e che li contengono per tutta la loro altezza e oltre, anzi risultano ubicati a debita distanza dagli stessi. Tali terrapieni vengono realizzati esclusivamente per motivi di produzione industriale e di sicurezza, vista la particolarità dei manufatti prodotti dall'industria medesima, e per questo motivo risultano ammissibili.

Ovviamente questa circostanza non può essere utilizzata per evitare il computo completo delle volumetrie da realizzare e per ridurre gli oneri concessori da versare al Comune” (All. 5 - Parere Tecnico Edilizio n. 30333 del 2018).

Quindi dal Parere Tecnico Edilizio risulta che per la regolarità edilizia vengono conteggiati solo i volumi che emergono a seguito dello stravolgimento del piano di campagna, mentre invece i volumi reali che edificati sono circa il doppio di quelli dichiarati.

Considerato che i terrapieni protettivi dei reparti R200 sono stati realizzati precedentemente alle strutture edilizie, con autorizzazioni di dubbia legittimità sulla base di un provvedimento che non aveva nulla a che fare con tali opere, è verosimile che il calcolo delle volumetrie sia stato manipolato in modo improprio, facendo risultare “interrato” ciò che semplicemente è circondato da terrapieni protettivi di natura artificiale. Non è affatto chiaro infatti se il calcolo il volume fuori terra degli edifici, lo si è fatto in relazione a quello che era il piano di campagna prima dell'avvio del piano di potenziamento ed espansione dello stabilimento (nel 2016) o ci si riferisce al livello dei suoli dopo che il loro assetto originario è stato stravolto e innalzato da imponenti lavori di movimento terra (nella seconda metà del 2018).

A tal proposito si evidenzia il fatto che gli stessi N.O. paesaggistici positivi rilasciati dall'ufficio tutela del paesaggio della Regione Sardegna inseriscono tra le motivazioni la considerazione che i volumi realizzati sono interrati, senza tener conto della movimentazione terra che ha stravolto completamente l'originario piano di campagna del sito.

Considerati i precedenti ai quali è ricorsa la società richiedente in tutto il percorso autorizzativo del piano di espansione dello stabilimento si ritiene che tali dubbi debbano essere chiariti al fine di non avallare eventuali abusi edilizi.

9. PRESENZA DI NUMEROSE AREE DI TUTELA

Il sito in cui è ubicato lo stabilimento primario e il recente ampliamento è interessato da numerosi vincoli e per le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche è circondato da altrettante numerose aree di tutela.

- Sito di Interesse Comunitario “Monte Linas-Marganai” n° ITB041111SIC, inserito nella Rete Natura 2000;
- Piano Paesaggistico Regionale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006;
- Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, istituito con legge statale, riconosciuto dall'UNESCO L 23.12.2000 n. 388 art. 14 co. 10), come tale tutelato ai sensi dell'articolo 142 e art. 143 divo 42/2004;
- Parte dello stabilimento si trova all'interno della fascia di rispetto di 150 metri dal rio Gutturu Mannu;
- Parte dello stabilimento si trova all'interno dell'area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923;
- In tutta l'area insiste il vincolo boschivo (artt. 142 co. 1 lett b) e co. 1 lett. C).

Lo stabilimento RWM è inserito quindi un'area fragile da un punto di vista idrogeologico, interessata da numerosi vincoli, ricca di risorse materiali e culturali importanti (si veda a questo proposito il paragrafo “Note sul merito: appunti su alcuni contenuti e sulle conclusioni dello Studio di impatto ambientale della V.I.A ex.post in oggetto” della Relazione tecnica dell'arch. Maria Paola Falqui allegata).

Lo Studio di Impatto ambientale presentato dall'azienda risulta estremamente carente, non contiene infatti analisi degli impatti sugli habitat e le specie presenti né verifiche della compatibilità idraulica e del rischio idraulico e geomorfologico (si veda a questo proposito il paragrafo “Analisi degli impatti ambientali” della Relazione tecnica del prof. Leonardo Marotta, allegata).

10. SIC MONTE LINAS-MARGANAI ECOSISTEMA A RISCHIO

A pag. 11 della Sintesi non tecnica troviamo che <<l'area di intervento si trova a circa 800 m. di distanza dalla zona SIC (Sito di Importanza Comunitaria), denominata "Monte Linas Marganai". Per tutti i restanti vincoli relativi alla normativa delle aree protette, niente è da sottolineare.>>

Nella mappa inserita da RWM a pag. 42 della SIA è indicato che il SIC dista 1 km circa dal terreno sul quale insiste la fabbrica, mentre a pag. 3 della scheda dello Screening Valutazione di Incidenza Ambientale (VinCA) la distanza si riduce a 800 m. Da una verifica sul geoportale (fig. 1) la distanza risulta invece essere di 348 m. Lo Studio di Impatto Ambientale è inaffidabile anche su dati facilmente verificabili come le distanze.




Figura 1 - Immagine del geoportale SardegnaMappe

Appurato quindi che lo stabilimento della soc. RWM Italia in località Matt'e Conti è ubicato a poche centinaia di metri del Sito di Interesse Comunitario "Monte Linas-Marganai" n° ITB041111SIC, appare abbastanza chiaro che le relazioni tecniche e le valutazioni effettuate risultano condizionate dal dato sulla distanza completamente falsato e quindi le stesse relazioni sono carenti e inaffidabili.

La necessità di un'attenta valutazione degli aspetti ecosistemici e conservazionistici è ancora maggiore dal momento che tutta l'area interessata dall'intervento è stata inserita all'interno della zona proposta

per l'espansione del SICp nel Piano di Gestione del SIC stesso redatto nel 2007 (TAV.8 – TAV.8.1) e ancora in vigore.

Il SIC riveste un grande interesse botanico per la presenza di specie di notevole importanza, quali l'*Helychrysum montelinasanum*, specie unica al mondo che prende il nome da questa località.

La presenza di aree umide (testimoniata dalla documentazione fotografica, dalla serie storica ortofotografica e dalla cartografia disponibile) quali l'alveo del Rio Gutturu Mannu, i due specchi d'acqua perenni di circa 1.800 m² in continuità con un piccolo corso d'acqua a regime torrentizio, rende fortemente probabile la presenza degli habitat 92AO "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*", 92DO "Gallerie e forteti ripari meridionali dei *Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*", 3290 "Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*", anche all'interno dell'area in oggetto, considerata la vicinanza con l'attiguo SIC.

Numerose sono le specie di uccelli elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE, tra cui l'astore sardo, lo sparviero sardo, la pernice sarda, il calandro, la magnanina sarda etc... Altre specie presenti nel SIC sono elencate negli Allegati II/1 e II/2 della Direttiva 79/409/CEE: il piccione selvatico, il colombaccio, la gallinella d'acqua, il gabbiano del Caspio, la tortora orientale ed altri.

Si tratta di una zona di nidificazione di numerose specie di uccelli protette, anche migratorie, che possono essere gravemente disturbate dall'inquinamento acustico prodotto dalle esplosioni.

Ci si riferisce a volatili, in particolare rapaci che certo privilegiano foreste o picchi rocciosi per nidificare, ma che giornalmente percorrono un'area vasta come territorio di caccia. È vero che non occorre nessuno studio per capire che le esplosioni prodotte nel campo prove 140 trasformeranno l'area più prossima allo stabilimento in una zona off limits per l'avifauna stanziale e per quella migratoria.

Gli interventi di movimento terra e modifica della geomorfologia che continueranno ad essere apportati dall'attività della fabbrica andranno ulteriormente ad impattare sulle aree umide presenti, habitat particolarmente importanti a livello conservazionistico poichè in forte riduzione e frammentazione. Numerose sono le specie legate a questi habitat segnalati nel SIC, tra cui gli uccelli migratori quali l'airone cenerino, l'airone bianco maggiore, il tarabusino, la marziola, l'alzavola, il fischione etc. e di notevole importanza le specie di chirotteri protette in Allegato II della Direttiva Habitat o da Legge Regionale, quali il rinofolo minore, il rinofolo di Mehely, vespertillo di Capaceini, il miniottero etc.

Purtroppo in questo territorio esistono già una serie di impatti negativi quali il degrado ed erosione del suolo, l'inquinamento di falde e suoli, la riduzione della copertura vegetale e della biodiversità vegetale, il danneggiamento degli habitat e il pericolo di estinzione per endemismi e per tipologie di fauna.

Si ritiene che il danno maggiore derivante dall'attività della società RWM spa nel nuovo campo prove, in particolare dalle esplosioni, sarà causato all'avifauna presente nel sito che dovrà emigrare verso aree meno "rumorose".

Il nuovo "Campo Prove 140", determinerà un aumento della superficie dedicata a "test di scoppio su esplosivi e manufatti esplosivi" del 300% rispetto alla situazione precedente, oltre all'aggiunta di attività sperimentali nuove con un evidente incremento del potere detonante degli ordigni e dell'inquinamento acustico.

Si ritiene che la VINCA non abbia preso in seria considerazione gli eventuali danni e le interferenze che la presenza dello stabilimento e del campo prove potrebbe causare alla conservazione degli habitat e delle specie tutelate all'interno dell'area protetta.

Per quanto riguarda la rumorosità dell'impianto, in particolare le detonazioni derivanti dai test sugli esplosivi va precisato che i livelli di soglia con cui effettuare il confronto non potranno essere quelli relativi alle aree residenziali (Classe seconda del DPCM 14/11/1997), ma dovranno essere scelti in base al criterio di non dover arrecare danno agli habitat e delle specie presenti nel sito. È noto dalla letteratura scientifica come molte specie di uccelli siano fortemente disturbate dall'inquinamento acustico, specie dalle sorgenti impulsive, e che tendano ad allontanarsi dalle aree soggette a inquinamento acustico anche a livelli notevolmente inferiori ai 55 dB(A) diurni fissati per la Classe seconda del DPCM 14/11/1997, che quindi non costituisce un valore cautelativo adeguato.

Si richiama a tal proposito la Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva "Habitat" 92/43/CEE - Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa su siti della rete Natura 2000, la quale afferma che *«la direttiva "Habitat" si basa implicitamente sull'applicazione del principio di precauzione, nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 dovrebbero prevalere sempre in caso di incertezza»*.

Nel caso in esame la valutazione degli impatti sulla biodiversità risulta carente e lacunosa non essendo stati sottoposti a valutazione di incidenza tutti gli interventi realizzati, anche quelli non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli

habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

“L’obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, Europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all’interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all’impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all’impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto¹⁰.

11. INCOMPATIBILITÀ CON LE PRESCRIZIONI DEL PPR

L’area oggetto dell’intervento ricade all’interno dell’Ambito Paesaggistico n. 7 “Bacino Metallifero” del Piano Paesaggistico Regionale¹¹ ed è **classificata come “zona ricoperta da bosco”**.

Considerato che il PPR nel recepire gli elementi di salvaguardia ambientale e paesaggistica previsti dal D.Lgs. 42/04, individua sul territorio le caratteristiche strutturanti del paesaggio, classificandolo in base al grado di naturalità o antropizzazione indicando la destinazione d’uso dell’area: appare del tutto evidente quindi che il progetto presentato dalla proponente è in contrasto col PPR.

Lo stesso Studio di Impatto Ambientale presentato dall’azienda specifica che buona parte del rimboschimento che occupava la parte nord orientale dell’area dello stabilimento, in comune di Iglesias, è stata eliminata nel corso della realizzazione del progetto di espansione e potenziamento dello stabilimento, tanto da dover “mitigare l’impatto territoriale e rendere il decoro paesaggistico all’ambito, in parte modificato con l’eliminazione del rimboschimento originario” (paragrafo 4.3.1.6 pag. 125). Lo studio non si preoccupa però di quantificare le superfici boschive complessive distrutte dagli interventi. Considerato però che il solo cantiere per gli scavi e gli sbancamenti propedeutici alla realizzazione dei nuovi reparti R200 ed R210 ha interessato una superficie di circa 75.000 m² (All. 7 relazione RT4900306 pag. 6.2 a pag. 30), la distruzione della copertura boschiva deve aver interessato molte decine di migliaia di m².

¹⁰ Cf. Consiglio di Stato sent. Sez. IV 29 novembre 2018 n. 6773

¹¹ Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006

Il Piano Paesaggistico Regionale fa espresso divieto di realizzare nelle zone ricoperte da bosco “interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.

In particolare nelle aree boschive sono vietati:

- a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998;
- b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti;
- b) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo;
- c) rimboschimenti con specie esotiche”¹².

Tra le criticità evidenziate dal PPR nell’Ambito Paesaggistico n. 7 “Bacino Metallifero” si richiamano:

- Degrado ambientale dovuto all’impatto delle attività industriali e minerarie dismesse.
- Degrado della copertura pedologica e vegetale dei sistemi montani e dissesto idrogeologico del reticolo idrografico e dei versanti.
- Degrado ecologico dei principali sistemi fluviali.
- Contaminazione di origine mineraria dei bacini del Rio San Giorgio, ed elevato rischio geoambientale derivante da fenomeni di instabilità dei terreni dovuti alle attività estrattive dismesse.

Si ribadisce pertanto la non realizzabilità dell’intervento nell’area individuata e tantomeno si condivide la considerazione avanzata dalla proponente che essendo l’area dell’intervento caratterizzata dalla presenza di una bassa macchia diradata e che le opere in progetto verranno realizzate in un’area

¹² Art. 26 Norme Tecniche di Attuazione Piano Paesaggistico Regionale.

caratterizzata da una elevata concentrazione di edifici ad uso industriale, le stesse non andranno ad incidere negativamente sull'area circostante.

E' da segnalare invece che la presenza di "bassa macchia" non è indice di mancanza di valore naturalistico e di vegetazione di pregio in quanto sono numerosi gli habitat di interesse comunitario macchia bassa, gariga, phrygana etc. presenti in Sardegna e in particolare nell'attiguo SIC Monte Linas e Marganai, quali l'habitat 5330 "Arbusteti termomediterranei e predesertici", 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometea) con *Stupenda fioritura di orchidee", 9320 "Foreste di Olea e Ceratonia", 5430 sotto tipi 33.7-33.9 "Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion", 5210 "Matorral arborescenti a Juniperus sp.pl.", 4090 "Lande oromediterranee endemiche a ginestre spinose", 6220* "Percorsi substeppici di graminace e piante annue dei Thero-Brachypodietea".

Lo Studio di Impatto Ambientale presentato dall'azienda ancora una volta non si preoccupa di quantificare la superficie nella quale è stata rimossa e distrutta quella che definisce "bassa macchia", a causa dei lavori di ampliamento dello stabilimento. Tali superfici devono essere però molto ingenti, infatti nella relazione di progetto RT4900352 per la realizzazione del Campo Prove R140 (all. 8) si prevede la rimozione di tutta la vegetazione a eccezione di qualche albero ad alto fusto (decortico) per una superficie di circa 16 ettari¹³ (160.000 m²). Dall'osservazione delle immagini satellitari precedenti e successivi alla realizzazione dell'opera risulta infatti che, la rimozione di quella che evidentemente viene considerata una copertura vegetale priva di valore, sia avvenuta su vaste aree, sia interne che esterne al perimetro dello stabilimento.

12. IMPIANTO PARZIALMENTE REALIZZATO IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Lo stabilimento risulta parzialmente realizzato all'interno di un'area individuata come area ad elevato rischio idrogeologico derivante dalla presenza del Rio Gutturu Mannu - Rio Figu, che attraversa lo

¹³ La superficie da decorticare prevista dal progetto del nuovo poligono per test esplosivi Campo Prove R140 è riportata nella Relazione presentata da RWM Italia S.p.a. sulla "Valutazione delle emissioni diffuse delle polveri in fase di cantiere" del febbraio 2018 (All. 8) dove nella tabella 3 (pag. 9) è riportato che il decortico dovrà procedere a una velocità di 0.862 m/h su una lunghezza dello scavo di 400 metri per un tempo previsto di 464 ore, se ne ricava superficie di decortico prevista sarà di circa 160.000 m². Estesissime superfici di decortico, interne ed esterne all'area nella quale il campo prove è stato realizzato, sono chiaramente visibili nelle immagini satellitari.

stabilimento e che gli studi di compatibilità idraulica del comune di Domusnovas e quello del comune di Iglesias, recentemente approvato, considerano a rischio esondazione molto elevato.

Nello Studio di Assetto Idrogeologico¹⁴ predisposto dalla società Criteriasrl su incarico della Giunta Comunale del Comune di Iglesias (deliberazione n. 102 del 22 maggio 2017), adottato poi con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15 Luglio 2021, nella tavola 3.4 "Aree di pericolosità idraulica" è chiaramente indicato come la parte del bacino del Rio Figu (altrove indicato anche come Rio Gutturu Mannu) interna allo stabilimento RWM di Domusnovas Iglesias sia classificata al livello Hi4 - "pericolosità idraulica molto elevata", il più alto tra i quattro livelli previsti.

Nella tavola 5.4 "Aree a rischio idraulico" è poi riportato come, in conseguenza del fatto che nell'area golenale del fiume è presente lo stabilimento RWM, classificato come "ad elevato rischio di incidente", l'area golenale del fiume che attraversa lo stabilimento sia classificata a Rischio idrogeologico molto elevato – Ri4 – la più alta delle quattro previste, che prevede siano: "possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socioeconomiche".

Anche il Distretto Idrografico della Sardegna ha segnalato la presenza nell'area di corsi d'acqua a rischio idrogeologico grave evidenziando la criticità della realizzazione di opere e/o interventi in tali aree. In particolare per il Rio Figu (Gutturu Mannu) "... risultano dunque vigenti le misure di prima salvaguardia sulle fasce definite ai sensi dell'art. 30 ter-delle N.A. del PAI" (All. 6).

Ciò nonostante nell'area prospiciente il Rio siano presenti numerosi manufatti, alcuni dei quali realizzati prima del 2017, quando l'azienda ha avviato un piano di ampliamento e potenziamento produttivo dello stabilimento, altri realizzati dal 2018 in poi, nell'ambito di tale piano.

Le opere presenti all'interno della fascia di rispetto di 150 metri dal corso del rio Figu possono essere individuate all'interno delle planimetrie allegate (All. 1 e All. 2), per una maggiore facilità di lettura si allega anche la planimetria dello stabilimento nella quale è stata evidenziata la fascia di rispetto (All. 9). La stessa azienda indica che nell'area dello stabilimento, nell'ottobre 2017, a meno di 150 metri dal corso del rio Figu, erano già operativi i reparti di lavorazione denominati R90, R92, R95 ed R97 (nei quali si realizza la bitumatura dei corpi bomba), R98a, R98b, R98c, R98g, R98f (nei quali si realizzano

¹⁴ Studio di Assetto Idrogeologico predisposto dalla società Criteriasrl su incarico della Giunta Comunale del Comune di Iglesias (deliberazione n. 102 del 22 maggio 2017), Lo studio e le relative tavole possono essere scaricati dal seguente link: app.comune.iglesias.ca.it/download/SUAPE-EDILIZIA/PAI2021.zip

gli esplosivi di tipo PBX-colabile e si caricano i relativi ordigni), si trovavano i depositi denominati D41, D64, D87, D88, D91, D93o, D93p, D94, D156, D160, oltre agli impianti tecnici I35 e I212 (impianti elettrici), I58 (gruppi elettrogeni), I151 (impianto acque antincendio), e a una gran quantità di altri manufatti di varia natura¹⁵. Successivamente la situazione è ulteriormente peggiorata in seguito all'autorizzazione e alla realizzazione delle nuove opere previste dal piano di ampliamento e potenziamento dello stabilimento, quali: il nuovo magazzino D170¹⁶, il nuovo locale F126 per la quadra e per i mezzi di emergenza antincendio¹⁷, le modifiche al reparto R95¹⁸, la "SUBSTATION I212" e il piazzale esterno "A54"¹⁹, opera quest'ultima che ha comportato un enorme sbancamento dell'alveo del Rio Figu (o Riu Gutturu Mannu). Anche la recente realizzazione dei nuovi reparti R200 ed R210 per la produzione di esplosivi di tipo PBX e degli ordigni con questi carichi ha comportato ulteriori edificazioni all'interno dell'alveo del rio Figu per una superficie complessiva di mq 387,17 così distinti: V150b - vasca di contenimento per riserva idrica e antincendio; V162 - vasca di contenimento per la

¹⁵ Lo "stato di fatto" dello stabilimento RWM di Domusnovas Iglesias relativo all'ottobre 2017 è riportato nell'All. 10 alla Relazione Tecnica RT4900297 "NUOVI REPARTI R200 E R210 DA ADIBIRSI ALLA MISCELAZIONE, CARICAMENTO E FINITURA DI MANUFATTI ESPLODENTI" del 10/10/2017 – Allegato A, Planimetria Generale dello Stabilimento - Stato di Fatto – depositato dai legali dell'azienda a Febbraio 2019 nell'ambito del giudizio in merito al ricorso 92/2019 allora in corso presso il TAR della Sardegna.

Le strutture presenti nell'area golenale del Rio Figu sono evidenti anche nell'All. 1 "Planimetria Generale" dello stabilimento al 24 novembre 2016, redatta dal progettista ing. F. Cherchi e depositata dall'azienda nell'ambito delle richieste autorizzative per il nuovo poligono per test esplosivi denominato "Campo Prove R140", dove, per una lettura più agevole, è stata evidenziata la fascia di rispetto di 150 m dall'alveo del fiume.

¹⁶ Opera approvata dall'ufficio SUAP del comune di Iglesias con il PROVVEDIMENTO UNICO N. 116 del 10/11/2020. Nella – Planimetria Generale dello Stabilimento - Stato di Fatto – allegata alla Relazione Tecnica RT4900297 (All. 10) il magazzino D170 appare collocato al lato del magazzino D160 in direzione sud.

¹⁷ Opera approvata dall'ufficio SUAP del comune di Iglesias con il PROVVEDIMENTO UNICO N. 76 del 17 agosto 2020 (All. 11) nel quale è riportato dal verbale della conferenza dei servizi del 7 luglio 2020 che: "analizzato lo studio di compatibilità idraulica e la relazione idrogeologica trasmessi il 29/06/2020, si rileva che l'edificio F126, dall'analisi dei dati pubblicati dalla Regione –deliberazione del Comitato Istituzionale dell'ADIS n. 3/2015, da cui risulta che il Rio Figu ha un ordine idraulico di classe 4, ricade nella fascia di pericolosità H14 e non è stato presentato lo studio di compatibilità idraulica necessario per l'approvazione dell'intervento". Nonostante i pareri e le osservazioni negative ricevute, la realizzazione dell'opera è stata approvata sulla base del fatto che: "le Amministrazioni che originariamente hanno espresso un parere negativo non lo hanno confermato né si sono espresse sulle osservazioni trasmesse dalla Società in data 14/07/2020 prot. n. IGL.217_200714_PP".

¹⁸ Intervento approvato dall'ufficio SUAP del comune di Iglesias con il PROVVEDIMENTO UNICO N. 65 del 21 luglio 2020 (All. 12), provvedimento autorizzativo rilasciato nonostante nello stesso sia riportato un Parere di conformità urbanistica/edilizia non favorevole circa la conformità dell'intervento proposto alle norme del vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico".

¹⁹ Opere per le quali l'azienda ha presentato istanza all'ufficio SUAP del comune di Iglesias il 24/1/2018 con il codice univoco n. 6387, l'ufficio ha poi convocato una conferenza dei servizi il 28 gennaio 2019 (Numero protocollo: 4677) per la "modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di autorizzazione all'esecuzione di opere in alveo e variante in corso d'opera del Progetto per la realizzazione della substation I212, la realizzazione del piazzale esterno A54" (All. 13), le opere sono state realizzate nel 2019.

raccolta acqua sanitaria; I216 - locale adibito a sala pompe per l'impianto idrico antincendio; I217 - locale adibito a centrale idrica per la distribuzione dell'acqua ad uso industriale; V155a - vasca di contenimento adibita alla raccolta idrica dell'acqua degli impianti sprinkler. Come si può notare una parte degli impianti ricadenti nell'area golenale del Rio Figu risultano strettamente funzionali alla sicurezza dello stabilimento e della circostante area.

Le strutture edilizie presenti nella fascia protetta del Rio sono espressamente vietate dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna²⁰. Il comma 4) lett. f) dell'art. 27 richiama in particolare il divieto per <<i>nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" >>.

Il rischio idrogeologico è ancora più grave se si considera che sul medesimo bacino imbrifero, a una distanza di circa 2.6 km a monte dello stabilimento RWM, si trova un'area ad elevato rischio frana legato alla miniera abbandonata di Maciurru presso la quale si trovano discariche abbandonate di materiale minerario altamente inquinante e in condizioni di precaria stabilità per un volume di circa 100.000 mc²¹. A causa di questa grave situazione l'area è considerata ad elevato rischio frana (categoria Hg3) e a Rischio Geomorfologico elevato (categoria Rg3) dal PAI regionale. La presenza di questa massa di materiale instabile aggrava evidentemente il rischio idrogeologico associato allo stabilimento RWM, infatti, se eventi meteorici molto intensi dovessero destabilizzare le discariche abbandonate della mineraria Maciurru, i detriti verrebbero portati dalle acque del torrente direttamente nel bacino del rio Figu, investendo inevitabilmente l'area dello stabilimento RWM. Lo Studio di Impatto Ambientale presentato dall'azienda non contiene nessuna considerazione in merito. Per un maggior approfondimento sul rischio idrogeologico e su altri argomenti di natura tecnica si rimanda alle relazioni dell'arch. Maria Paola Falqui e del prof. Salvatore Carboni che fanno parte integrante delle presenti osservazioni.

²⁰ https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_328_20200928132733.pdf

²¹ Scheda completa del Sito SM-31C16 "Area Mineraria Maciurru" pag, 114: RAS-Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Piano di Bonifica Siti Inquinati – Allegato 5 - Schede dei Siti Minerari Dismessi, 2003 (TAVOLA I) https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_39_20051011122623.pdf

13. SISTEMAZIONE PLANO ALTIMETRICA DEL SITO E GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO

Nella descrizione dei progetti contenuta nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dall'azienda (paragrafo 4.2.1.3 pagine 92-94 e paragrafo 4.2.2.4 pagine 106-107) e nella "Relazione sull'utilizzo delle terre e rocce di scavo" (allegati J ed M al SIA) si conferma il "riutilizzo integrale dei materiali movimentati esclusivamente all'interno del medesimo cantiere, previo trattamento riconducibile alla normale pratica industriale ove necessario. ... Opportune campionature ed analisi di verifica sui terreni saranno condotte in fase operativa, qualora si ritenga necessario."

Nelle relazioni non si fa cenno al tipo di trattamento a cui sono stati sottoposti i materiali escavati e tantomeno alle verifiche condotte in fase operativa.

Considerato che la relazione è stata redatta nel 2017, poco prima che si realizzassero i lavori, ci si sarebbe aspettati che fosse stata aggiornata inserendo i dati relativi ai trattamenti e alle verifiche effettuate durante gli sbancamenti effettuati e prima della messa a dimora delle terre e delle rocce risultanti dagli scavi.

Dell'argomento si è interessata anche la Procura della Repubblica di Cagliari nel corso dell'inchiesta contro i dirigenti della RWM e di alcuni funzionari comunali che ha portato al processo presso il tribunale di Cagliari tuttora in corso.

Il tecnico consulente della Procura ha evidenziato gravi irregolarità nella gestione delle terre di scavo e nella predisposizione delle relazioni tecniche predisposte dal geologo della RWM. Essi sostengono che la qualità del materiale scavato analizzato attraverso analisi chimiche sia stata condotta in modo inadeguato, infatti manca una valutazione del fondo litologico e l'indagine è stata condotta sino alla profondità massima di 1,4 m, mentre gli scavi sono scesi sino a 15 m!!

Ne consegue che non è stato indagato in modo rappresentativo tutto il materiale scavato in quanto i campioni analizzati sono riferiti soltanto a uno strato superficiale di limitato spessore (circa 1 m)

Inoltre il materiale scavato è caratterizzato da elevate concentrazioni di zinco, da idrocarburi pesanti, e anche cadmio e piombo, con superamento delle soglie di contaminazione per aree agricole, come deve essere considerata quella in cui si trova l'impianto RWM nella zona di San Marco, comune di Iglesias, che da un punto di vista urbanistico è una zona bianca.

Il geologo che lavora per RWM invece erroneamente raffronta le concentrazioni rilevate con i valori di soglia per aree industriali, certifica che non ci sono superamenti, e autorizza a riutilizzare i terreni di scavo nei lavori di costruzione.

Al contrario quei terreni contaminati (quantomeno da idrocarburi) andavano trattati come rifiuti e portati in discarica.

Non si tratta quindi di materiali riutilizzabili considerati “sottoprodotto”, ma di rifiuti che sarebbero dovuti finire in discarica per gli opportuni trattamenti.

“Per quanto sopra riportato ne consegue che sia il volume di materiale superficiale sul quale sono state eseguite le analisi di laboratorio, sia il volume del substrato roccioso sul quale non sono state eseguite analisi per la caratterizzazione, non potevano essere riutilizzati in situ, come di fatto è avvenuto. Il primo perchè per alcuni elementi le concentrazioni di sostanze contaminanti rilevate dalle analisi di laboratorio erano superiori alle soglie di concentrazione limite previste per legge (colonna A della sopracitata tabella 122), il secondo in quanto non è stato caratterizzato” (Pag. 36 Relazione Tecnica consulente Procura di Cagliari, Ing. Alessandra Salvato – All. 15)

Apprendiamo, dalla stessa relazione tecnica della consulente della Procura di Cagliari di movimenti terra e gestione delle rocce di scavo autorizzati senza le obbligatorie relazioni geologiche e geotecniche e senza la dichiarazione per l'utilizzo delle terre di scavo.

“Dall'esame della pratica si evidenziano incongruenze negli elaborati progettuali in quanto nelle tavole grafiche vengono riportate sezioni di scavo e riporto ante e post intervento. Di tali movimenti terra non si trova traccia né nella relazione tecnica né nel computo estimativo allegato. Non risulta neanche una relazione per la gestione delle terre e rocce da scavo obbligatoria nel caso di riutilizzo del materiale di scavo.

Lo sportello SUAPE del comune di Iglesias ha comunque attivato il relativo endoprocedimento presso ARPAS che ha rilasciato il seguente parere:

"per quanto alle terre e rocce prodotte e/o riutilizzate, in questa fase progettuale non compete a questa Agenzia l'espressione di un parere di merito" e invita la Società proponente, prima dell'inizio dei lavori di movimentazione, alla trasmissione, secondo quanto disposto dalla Legge 120/2017, art. 21 della dichiarazione per l'utilizzo di terre e rocce di scavo.

²² Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della 23 Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Inoltre in atti non risulta presente la relazione geologico geotecnica obbligatoria per legge e necessaria per li dimensionamento delle strutture di fondazione dell'edificio.”²³

Quindi “le terre ormai riutilizzate, assieme a quelle ammassate ai lati della strada che costeggia a ovest la fabbrica, sono da considerarsi rifiuti contaminati lasciati alle intemperie e soggetti a un ovvio dilavamento nei periodi di pioggia. Dilavamento che non può che percolare attraverso le fessure del terreno e, nel caso di piogge importanti, finire nell'alveo del Rio Figu che, a sua volta, si getta nel Cixerri. L'alveo del Rio Figu è anche l'ovvia destinazione degli inquinanti che si depositano sulla superficie del piazzale A54. Le assicurazioni sulle ricadute dell'inquinamento nelle acque del Rio Figus e, a pag. 73, nella falda acquifera che alimenta i pozzi della fabbrica non sono supportate da alcun documento e si limitano a menzionare i rilievi eseguiti dall'azienda stessa, senza che nello S.I.A. siano riportati dati concreti”²⁴.

D'altra parte lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dall'azienda non indica quale sia il volume complessivo delle terre e delle rocce di scavo movimentate nel corso del piano di ampliamento dello stabilimento RWM, volumi che, secondo quanto riportato nelle stesse relazioni progettuali dell'azienda²⁵, superano i 100.000 m³.

14. MISURE DI RIPRISTINO, DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE

A pag. 11 della Sintesi non tecnica nella parte relativa alle misure di mitigazione, di compensazione e di monitoraggio leggiamo: “Considerando che le opere sono ad oggi pienamente realizzate e non si sono evidenziati impatti significativi, non si ritiene necessario mettere in atto particolari opere mitigative o compensative. Vale la pena ricordare RWM Italia SpA ha provveduto a redigere un piano di riqualificazione ambientale delle aree libere al fine di mitigare l'impatto territoriale e rendere il decoro paesaggistico all'ambito in parte modificato a seguito dell'eliminazione degli eucalipti e della

²³ Pag. 40 Relazione Tecnica consulente Procura di Cagliari, Ing. Alessandra Salvato – All. 15

²⁴ Vedi relazione dell'arch. Maria Paola Falqui

²⁵ Prendendo in considerazione anche solamente due interventi: a) La Realizzazione dei nuovi reparti R200 ed R210, dove nella relativa Relazione sulle terre e rocce di scavo – allegato M al SIA presentato dall'azienda (paragrafo 8 pag. 14) è specificato che a seguito della movimentazione deriveranno 78.000 m³ di materiali prodotti dallo sbancamento; b) Ampliamento del piazzale di ingresso allo stabilimento, variante autorizzata con il Provvedimento Unico n. 17 del 15/12/2017 dell'ufficio SUAP comune di Domusnovas, illustrato nella Relazione RT4900312 (All. 14) che specifica (pag. 7) come la variante abbia comportato un volume complessivo degli sbancamenti di circa 28.000 m³. Questi due soli interventi hanno quindi prodotto un volume di terre e rocce di scavo di circa di circa 106.000 m³!

bassa macchia mediterranea diradata. Il suddetto piano ha permesso di raggiungere gli obiettivi di recupero degli elementi protettivi (consolidamento del terreno di riporto e controllo dell'erosione idrica superficiale) e degli elementi visivi (ristabilimento della continuità del contesto paesaggistico ed ecologico, con la ricostituzione della copertura vegetale formata da specie autoctone in sintonia con il grado di biodiversità dell'ambiente circostante).”

Negli anni si è distrutta una vasta area classificata boschiva dal PPR, si sono demolite delle colline, si è movimentata una quantità di terre e rocce per un volume ignoto ma certamente superiore a 100.000 m³, si è completamente cambiato il suo originario aspetto trasformando un'area agricolo-boschiva in un'area industriale e tutto questo non avrebbe “evidenziato impatti significativi”! In base a questa tranquillizzante considerazione si è intervenuti con la piantumazione di qualche cespuglio di origine autoctona.

È chiaro che la rimessa in pristino stato delle aree compromesse necessita di un serio piano di recupero che preveda interventi di mitigazione che interessi una superficie perlomeno equivalente alle aree impermeabilizzate (edifici, strade, piste, parcheggi, piazzali etc...) e a tutte le aree interessate da “attività di scavo e di sistemazione esterna” comprese quelle trasformate dalla “sistemazione plano-altimetrica dello stabilimento, miglioramento della viabilità e del sito”.

15. CONCLUSIONI

Per i motivi citati nelle relazioni dei consulenti tecnici allegate e nelle presenti osservazioni che si riassumono:

1. Vengono completamente disattese le sentenze del Consiglio di Stato che dichiarano abusive le autorizzazioni di ampliamento dello stabilimento;
2. Inapplicabilità della procedura di V.I.A. “ex post” allo stabilimento in oggetto a causa della compromissione irreversibile dell'area interessata condizionando così la scelta delle possibili alternative e impedendo che il pubblico interessato possa esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale;
3. Assenza di un piano complessivo e organico di ampliamento e potenziamento dello stabilimento;
4. La censura sulle informazioni tecniche rilevanti contrasta con lo spirito della VIA e della VINCA;
5. Il livello informativo e di dettaglio dei progetti non consente la compiuta valutazione degli impatti ambientali. Sono del tutto assenti le informazioni principali sulle fasi di funzionamento del processo produttivo, sull'applicazione delle migliori tecnologie disponibili e sugli eventuali rischi di possibili incidenti;

6. Parcellizzazione della VIA e assenza di una VIA cumulativa comprensiva di tutti i reparti, edifici e strutture finalizzati all'espansione e all'ampliamento, dello stabilimento attualmente in produzione, dello stabilimento ubicato nell'area industriale di Iglesias e del deposito ubicato nel PIP di Musei;
7. L'ampliamento dello stabilimento è stato realizzato in un'area a destinazione urbanistica non compatibile;
8. L'impatto ambientale dello stabilimento presenta numerose criticità: inquinamento acustico, inquinamento del suolo, inquinamento atmosferico;
9. La presenza di numerose aree di tutela non consente la realizzazione e l'esercizio di uno stabilimento chimico industriale per la produzione di esplosivi e di ordigni militari e tantomeno con l'esecuzione di test di scoppio dei medesimi;
10. La vicinanza dello stabilimento al Sito di Interesse Comunitario "Monte Linas-Marganai" n° ITB041111SIC può danneggiare in maniera irreversibilmente la biodiversità presente nel sito;
11. L'ampliamento dello stabilimento e la realizzazione del campo prove contrastano palesemente con le norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;
12. L'impatto paesaggistico dello stabilimento è incompatibile con i beni identitari e culturali presenti nell'area;
13. Lo stabilimento risulta parzialmente realizzato all'interno di un'area individuata come area ad elevato rischio idrogeologico ed a rischio esondazione molto elevato e la sua realizzazione ha comportato il disboscamento e il decortico di una superficie superiore ai 20 ettari;
14. L'ampliamento dello stabilimento è stato edificato sopra terre e rocce di scavo contaminate precedentemente movimentate e riutilizzate. Non è stato inoltre fornito il bilancio delle terre e rocce da scavo e gli esiti della loro complessiva caratterizzazione e destinazione secondo le indicazioni della normativa vigente;
15. Non vengono nemmeno fornite informazioni basilari quali quelle relative ai volumi complessivi degli edifici realizzati, alle superfici dei suoli resi impermeabili a seguito della realizzazione degli edifici, delle reti stradali di collegamento, di ampi piazzali con fondo in cemento;
16. È del tutto assente una relazione esaustiva sull'approvvigionamento idrico dello stabilimento e sullo smaltimento delle acque reflue;
17. Mancano adeguate misure di compensazione degli impatti, in particolare su habitat e vegetazione, con particolare attenzione al disturbo e alle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;

si ritiene che l'impatto ambientale dello stabilimento RWM Italia spa ubicato nei comuni di Domusnovas, Iglesias e Musei non sia compatibile sotto l'aspetto ambientale, paesaggistico, storico, culturale, sotto l'aspetto della sicurezza per i cittadini, per i lavoratori, per le attività nelle aree contermini

PERTANTO

premesso che le sopra esposte “OSSERVAZIONI”, presentate dall’associazione Italia Nostra onlus, legalmente riconosciuta quale portatrice d’interessi diffusi e collettivi, vengano motivatamente considerate nell’ambito del presente procedimento di valutazione d’impatto ambientale ex-post da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

SI CHIEDE

ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi **la declaratoria di non compatibilità ambientale** o, in subordine, l’inammissibilità dell’istanza depositata dalla Società RWM Italia S.p.A. relativa al procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) “ex post”, comprensivo della Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) per la realizzazione del “Nuovo Campo Prove R140 e dei Nuovi Reparti R200 e R210”, pubblicata nel portale Sardegna Sira in data 18 ottobre 2022 in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021.

Lì, 16 Maggio 2023

Distinti saluti

F.to

Mauro Gargiulo
Presidente Italia Nostra Sardegna

Graziano Bullegas
Segretario Italia Nostra Sardegna

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dall’ass.to Reg.le della Difesa dell’Ambiente in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 16 Maggio 2023

Mauro Gargiulo
Presidente Italia Nostra Sardegna

Graziano Bullegas
Segretario Italia Nostra Sardegna

Le presenti osservazioni sono state redatte con la collaborazione dei consulenti tecnici:

prof. Salvatore Carboni

arch. Gabriele Casu

dott. Massimo Coraddu

arch. Maria Paola Falqui

dott. Leonardo Marotta

dott.ssa Flavia Sicuriello

RELAZIONI TECNICHE

Le relazioni tecniche allegate integrano e sviluppano ulteriormente i contenuti delle presenti osservazioni delle quali sono parte integrante

- La relazione del prof. Leonardo Marotta, PhD, Ambientologo - Analisi della V.I.A “ex post” presentata dalla RWM Italia spa per il Progetto “Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210” in loc. San Marco in agro di Iglesias (SU) - 15 Maggio 2023;
- La Relazione tecnica dell’arch. Maria Paola Falqui - Note sulla V.I.A “ex post” presentata dalla RWM Italia spa per il Progetto “Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210” in loc. San Marco in agro di Iglesias (SU);
- La Relazione tecnica del prof. Salvatore Carboni - Informazioni geologico-ambientali sul territorio interessato dalle attività della Società Esplosivi Industriali S.p.A.- RWM.

ALLEGATI

- All. 1 Progetto per la realizzazione del Campo Prove 140 - Stralcio Planimetrico e Planimetria generale dello stabilimento – 24/11/2016;
- All. 2 Planimetria generale dello stabilimento – 13/02/2019;
- All. 3 Visura ordinaria 2 gennaio 2019 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia;

- All. 4 Istanza di valutazione progetto in materia di prevenzione incendi – relativa al magazzino gestito da RWM Italia Spa nella Zona Industriale di Iglesias - Località Sa Stoia – 04/04/2014;
- All. 5 Comune di Iglesias, Ufficio Attività Edilizie, Parere tecnico edilizio per Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona relativa alla Pratica SUAPE n°7084, Prot. n°30333 del 9/07/2018;
- Allegato 6 – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Comunicazione al Comune di Iglesias - pratica num. 7084 del 07/07/2018 – Endoprocedimento EP5886 AUA: Notifica ADIS - Prot. N. 1910 del 28/02/2019;
- All. 7 Relazione RWM RT4900306 Pratica codice SUAP 4461 – 15 Ottobre 2017 firmata dal Dott. Geologo Mauro Pompei della società Geotechna S.r.l., fa parte del fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019;
- All. 8 Relazione presentata da RWM Italia S.p.a. sulla “Valutazione delle emissioni diffuse delle polveri in fase di cantiere” del febbraio 2018, redatta da Ecol Studio S.p.A. , nell’ambito della procedura di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE della REALIZZAZIONE DEL CAMPO PROVE R140 PRESSO LO STABILIMENTO DI DOMUSNOVAS (la relazione è stata acquisita in seguito alla richiesta di accesso agli atti effettuata da Italia Nostra a marzo 2018);
- All. 9 Planimetria generale dello stabilimento – 13/02/2019 – nella quale è stata evidenziata la fascia di rispetto di 150 metri dal corso del rio Figu che attraversa lo stabilimento;
- All. 10 Relazione Tecnica RT4900297 “NUOVI REPARTI R200 E R210 DA ADIBIRSI ALLA MISCELAZIONE, CARICAMENTO E FINITURA DI MANUFATTI ESPLODENTI” del 10/10/2017;
- All. 11 Ufficio SUAP del comune di Iglesias con il PROVVEDIMENTO UNICO N. 76 del 17 agosto 2020;
- All. 12 Ufficio SUAP del comune di Iglesias con il PROVVEDIMENTO UNICO N. 65 del 21 luglio 2020;
- All. 13 Ufficio SUAP del comune di Iglesias convocazione di una conferenza dei servizi il 28 gennaio 2019 (Numero protocollo: 4677) per la “modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di autorizzazione all’esecuzione di opere in alveo e variante in corso d’opera del Progetto per la realizzazione della substation I212, la realizzazione del piazzale esterno A54”
- All. 14 Relazione RT4900312 Variante in Corso d’Opera al Provvedimento Unico n. 11 del 26/09/2017 per l’Ampliamento del Piazzale Fronte ingresso, nello Stabilimento Industriale RWM Italia Spa di Domusnovas – del 20 Ottobre 2017, firmata dal Progettista Palmiro Palmas, fa parte del fascicolo di indagine della Procura di Cagliari R.N.R. 7936/2019;
- All. 15 Prime 40 pagine della Relazione Tecnica del consulente della Procura di Cagliari, Ing. Alessandra Salvato.